

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Comunità Energetica Rinnovabile "Ponte Grande"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, su iniziativa del Comitato Promotore la Comunità Energetica Rinnovabile "Ponte Grande" di seguito detta "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Ferentino (Fr) in Via Aldo Moro snc presso la sala A del Palazzetto dello Sport.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica dalla Direttiva della Unione n. 2018/2001 e dalla Direttiva della Unione n. 2019/944, realizzando così una delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione **COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE "PONTE GRANDE"** altresì si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;

- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;
- Contrasto alla povertà energetica.

così realizzando e svolgendo attività di interesse generale.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro.

In particolare, le iniziative che si propone e persegue in favore dei propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. A tal fine potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, la COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE **"PONTE GRANDE"** potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di

energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO SECONDO

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 – PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali,
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, i quali possono

prenderne visione.

Art. 7 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile verranno utilizzati per stornare una quota parte della bolletta elettrica dei membri dell'Associazione. Le modalità di storno sono definite all'interno del Regolamento di funzionamento.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa, di cui all'art.3, comma 2, lettera g) del decreto CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. L'esatta percentuale del valore soglia di energia condivisa che sarà applicato sarà specificata nel Regolamento interno della comunità energetica rinnovabile Ponte Grande.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO TERZO

I SOCI

Art. 8 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere solo persone fisiche, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, piccole o medie imprese, Enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli Enti di Ricerca e Formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di gestione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica e qualsiasi attore locale situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità, di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta, volontaria e gratuita.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

Gli aderenti alla Comunità Energetica Rinnovabile Ponte Grande possono assumere, ai sensi della legislazione vigente, il ruolo di:

- 1) Consumatore
- 2) Produttore e Consumatore

3) Produttore

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota;

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinti per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinti per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di

voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità. Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al C.D. a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati alla comunità mantengono i diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore e per essi è possibile uscire dalla configurazione in qualsiasi momento fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 10 del presente statuto in caso di recesso anticipato.

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto,

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Gli associati nominano la Comunità Energetica Rinnovabile Ponte Grande quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

ARTICOLO 10 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e alle disposizioni del Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Art. 11 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività,

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 14 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 20 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 15 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

Art. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione. Tuttavia, non possono ricoprire cariche all'interno degli organi sociali i soci enti pubblici territoriali, le società e gli enti da questo partecipati o autorità locali associati né coloro che ricoprono, e fin tanto ricoprono, cariche elettive o di designazione all'interno di tali enti.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri.

Il C.D. è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata,

o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del C.D.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ogni riunione del C.D. è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.

Art. 17 – PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Consigliere più

giovane di età anagrafica.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Deleghe del C.D. al Presidente:

il Presidente è investito dal C.D. di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Tesoriere è uno dei componenti del C.D. ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Tutte le cariche sono gratuite.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che

aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 20 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 21 – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Ferentino, 23 Marzo 2024

Letto, approvato e sottoscritto in duplice esemplare

Segneri	Maurizio	nato a Ferentino	il 23/10/1952
Piccirilli	Luigi	nato a Ferentino	il 12/03/1956
Martellini	Alberto	nato a Frosinone	il 14/11/1971

Sisti	Franco Aligi	nato a Ferentino	il 18/06/1946
Chiartano	Domenico	nato a Gaeta	il 29/07/1955
Bonacquisti	Mauro	nato a Ferentino	il 15/04/1958
Bartolomei	Corrado	nato a Anagni	il 03/08/1974
Angelisanti	Arcangelo	nato a Ferentino	il 10/04/1957
De Castris	Simone	nato a Ferentino	il 23/06/1971
Principali	Antonio	nato a Roma	il 28/03/1959
Cellitti	Amedeo	nato a Ferentino	il 18/08/1963
Ciangola	Christian	nato a Frosinone	il 15/07/1988
Angelisanti	Pietro	nato a Ferentino	il 01/07/1954
Mastrosanti	Sonia	nato a Ferentino	il 07/09/1960